

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● A FINE APRILE LA SCADENZA PER IL PRIMO TRIMESTRE

Al via i rimborsi Iva infrannuali 2011

di **Daniele Hoffer**

Il credito Iva infrannuale, maturato nel trimestre, può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso, previa presentazione di apposito modello.

Il modello IVA TR per la richiesta del rimborso infrannuale Iva, (reperibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it), deve essere presentato solamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (ovvero al primo giorno feriale successivo); nel caso di svolgimento di più attività con contabilità separate (ad esempio attività agricola e di lavorazioni conto terzi), va presentato un solo modulo riepilogativo dei dati relativi a tutte le attività esercitate.

Quando si richiede il rimborso

I presupposti che danno diritto a presentare l'istanza di rimborso, o compensazione nel modello F24 dell'Iva a credito del trimestre sono i seguenti:

- aliquota media delle cessioni o prestazioni, maggiorata del 10%, inferiore a quella relativa agli acquisti. Il calcolo va effettuato escludendo acquisti e vendite di beni ammortizzabili;
- effettuazione nel trimestre di operazioni non imponibili, o intracomunitarie, di ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate nel periodo;
- acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, effettuate nel trimestre, per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo del periodo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva (il rimborso è limitato alla sola imposta a credito nell'importo non superiore a quello dell'Iva relativa all'acquisto di detti cespiti);
- contribuenti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ovvero che hanno formalmente nominato un

Il rimborso infrannuale può essere chiesto quando il credito Iva maturato nel trimestre risulta superiore a 2.582,28 euro

rappresentante fiscale nello Stato; questi possono chiedere il credito Iva del trimestre di riferimento a rimborso o in compensazione.

La compensazione o l'importo chiesto a rimborso non può eccedere il credito maturato nel trimestre di competenza, escludendo dunque i riporti dai periodi precedenti; il rimborso infrannuale può essere richiesto quando il credito Iva maturato nel trimestre risulta superiore a 2.582,28 euro.

Nel caso di richiesta di compensazione del credito Iva, se l'importo da compensare risulta di importo superiore a 10.000 euro annui, è necessario che venga prima presentata l'istanza; il credito diviene quindi compensabile solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR da cui lo stesso emerge.

La scadenza per la richiesta del rimborso Iva infrannuale riferito al primo trimestre è fissata alla fine di aprile 2011; le scadenze relative agli altri trimestri sono poi il 31 luglio relativamente al 2° trimestre (ovvero al 1° agosto in quanto domenica), e il 31 ottobre relativamente al 3° trimestre. Quindi, la compensazione sarebbe possibile a partire dal 16 maggio, per quanto riguarda il primo trimestre, dal 16 agosto per il secondo trimestre, dal 16 novembre per il terzo trimestre.

Anche nel caso di crediti da compensare di importo inferiore a 10.000 euro

è tuttavia consigliata la preventiva presentazione dell'istanza, pur non essendo obbligatorio attendere il giorno 16 del mese successivo; il limite di 10.000 euro è riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno.

Si ricorda che nel caso in cui il credito da compensare sia superiore a 15.000 euro non è necessario apporre il visto di conformità, obbligatorio solo nella dichiarazione annuale.

Prima della scadenza del termine di presentazione del modello riferito al trimestre, è possibile presentare una seconda istanza, qualora il contribuente intenda rettificare o integrare un modello già presentato, ricompilando per intero uno nuovo, completo in tutte le sue parti e barrando l'apposita casella «correttiva nei termini».

Agricoltori interessati

I soggetti più interessati alla richiesta del rimborso Iva sono gli agricoltori che hanno optato per il regime normale Iva, ed effettuano le liquidazioni dell'imposta sulla base della differenza tra Iva vendite e Iva acquisti, formandosi quindi un credito quando quest'ultima è più alta. Per gli agricoltori in regime speciale Iva, nel modello TR andrebbe, tuttavia, indicato l'importo della cosiddetta Iva teorica, ovvero l'Iva detraibile riferita alle cessioni all'esportazione o intracomunitarie di prodotti agricoli, corrispondente alla percentuale di compensazione applicabile alla cessione, qualora l'operazione sia avvenuta in Italia.

In tema, si segnala anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 11-1-2011 nella quale, in sintesi, viene specificato che la tenuta della contabilità da un consulente terzo, piuttosto che da parte del contribuente, non differisce i termini di registrazione delle fatture o di esigibilità dell'Iva ai fini della determinazione del credito Iva da chiedere a rimborso; la determinazione dell'ecedenza Iva rimborsabile del trimestre deve essere quindi determinata con criteri ordinari.

Infine, ricordiamo le nuove limitazioni per la compensazione dei crediti erariali, in vigore da quest'anno, che è preclusa in presenza di ruoli scaduti di importi superiori a 1.500 euro, pena la sanzione pari al 50% di quanto indebitamente compensato. ●